

REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE

**“Non chiederti che cosa può fare il tuo Comune per te,
ma che cosa puoi fare tu per il tuo Comune”**

Art. 1

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per l'esercizio delle funzioni comunali e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 3 del T.U. n. 267/2000, 2, 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.
4. Il Comune di Fumane, ove ciò non sia incompatibile con norme di legge, svolge le proprie funzioni riconoscendo, valorizzando e sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nell'attuazione delle funzioni pubbliche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Le azioni istituzionali di cui al terzo comma si realizzano principalmente attraverso patti di sussidiarietà nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, così come definiti dal presente Regolamento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) pubbliche funzioni: le funzioni attribuite dall'ordinamento giuridico alla titolarità delle pubbliche amministrazioni ed esercitabili anche dai privati e dalle loro formazioni sociali ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e – per quanto concerne gli Enti Locali – dell'articolo 3 del T.U. n. 267/2000.

b) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Fumane nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, anche non residenti, a titolo personale e/o associati (anche di natura imprenditoriale) che, nei casi non vietati dall'Ordinamento, si attivano per l'esercizio di pubbliche funzioni comunali, e per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

e) Proposta di collaborazione: documento scritto, formulato dai cittadini attivi, volto a proporre patti di sussidiarietà. La proposta, comunque autonoma, può anche essere formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

f) Patto di sussidiarietà: l'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e le caratteristiche della collaborazione nell'esercizio di pubbliche funzioni e degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

g) Associazione temporanea di scopo: associazione costituita ai sensi del Titolo II, capo I del c.c. che stipula con il Comune il patto di sussidiarietà.

h) Gruppo promotore: gruppo che promuove la cultura della sussidiarietà e la sua concreta realizzazione. Il gruppo,

costituito da singoli cittadini, avrà le seguenti funzioni:

- 1) consultivo e di supporto per coloro che intendono presentare proposte
 - 2) di eventuale supporto per la pubblica amministrazione per il vaglio dei progetti e la loro realizzazione.
- g) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- h) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità.
- i) Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali.
- l) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

(Le collaborazioni)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima pubblicità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
- c) Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini
- d) Massima apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi nei patti ed alle attività.
- e) Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non comporti oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative per la comunità.
- h) Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini assicuri -flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, -principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.

Art. 4

(Azioni e patti per la facilitazione dell'impegno dei privati in attività di interesse generale)

1. Le azioni di facilitazione dei privati, aventi o non aventi finalità di profitto, alle cui iniziative venga riconosciuta utilità sociale, consistono nella messa a disposizione di informazioni, nell'instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di agevolazione di tali autonome iniziative che non comporti l'attribuzione di fondi da parte dell'Amministrazione.

Art. 5

(Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio delle funzioni comunali)

1. Le azioni per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio delle funzioni comunali consistono nella messa a disposizione di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche.

2. Per accedere al sostegno istituzionale, le risorse impiegate nella realizzazione del progetto da parte dei soggetti proponenti-attivi devono essere prevalenti rispetto alle eventuali risorse messe a disposizione dall'amministrazione.

3. L'impegno di cui al comma 1 è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 e successive modificazioni. E' esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di utilità economiche sostanzialmente riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti connessi alla concessione di pubblici servizi.

4. Le risorse impiegate dai cittadini attivi in conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 –

2012/21/UE) e successive modifiche devono essere rendicontate all'amministrazione sia qualora provengano dalle istituzioni sia qualora provengano da altri soggetti privati. Tali contributi devono essere definiti nel loro importo massimo al momento della stipula dell'accordo, che deve prevedere anche la verifica ex post delle attività svolte con garanzia della eventuale restituzione di quanto anticipato dal Comune di Fumane in eccesso rispetto allo squilibrio accertato fra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti.

Art. 6

(Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà)

1. L'individuazione dei partner nei patti di sussidiarietà avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, anche nell'ambito dei processi di programmazione e progettazione sociale locale partecipata, sono preferibilmente, di tipo non competitivo e sono caratterizzate dal consenso dei soggetti partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 bis, della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. I soggetti che intendono partecipare al procedimento di elaborazione della proposta e della realizzazione hanno diritto di parteciparvi sia nella fase ideativa sia nella fase di realizzazione.

Art. 7

(Interventi attuabili)

1. Possono costituire oggetto di proposta:

- a) microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo attinenti a funzioni comunali, in particolare in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali;
- b) interventi di manutenzione del patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture;
- c) interventi misti che prevedano azioni ricomprese sia nella lettera a) sia nella lettera b);
- d) qualsiasi altro progetto che proponga azioni o interventi a beneficio della collettività

2. Ciascun microprogetto, intervento di manutenzione o intervento misto, proposto dovrà essere d'interesse per la collettività, avere carattere di "pronta e concreta realizzabilità".

Art. 8

(Soggetti proponenti: I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, è aperto a tutti sia come singoli sia nelle formazioni sociali in cui sono impegnati. Più precisamente sono abilitati a proporre e realizzare microprogetti, interventi di manutenzione o interventi misti, i seguenti soggetti, oltre ovviamente i singoli cittadini:

- a) Associazioni locali, composte da cittadini che intendano svolgere la propria azione collettiva, in una determinata porzione del territorio comunale;
- b) soggetti associativi, istituzionali o di altro genere che siano già formalmente costituiti.
- c) realtà economiche private

Art. 9

(Presentazione delle proposte)

1. Le proposte per la realizzazione di azioni di cui all'art. 7 (lett. a, b, c), redatte in carta semplice, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, devono essere presentate al Comune corredate da una scheda progettuale che contenga i seguenti elementi:

- a) descrizione illustrativa dell'azione e motivazioni che ne stanno alla base;
- b) bacino di utenza considerato, risultati attesi, e benefici sociali per la comunità locale;
- c) analisi delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per la realizzazione e la gestione nel tempo;
- d) indicazione delle eventuali fonti di finanziamento;
- e) cronoprogramma che illustri i tempi e le modalità di realizzazione;
- f) indicazione delle diverse professionalità coinvolte;

Art. 10

(Procedimento per l'approvazione delle proposte)

1. La proposta di ogni singolo microprogetto, intervento di manutenzione o intervento misto sarà valutata nella sua fattibilità sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario, da parte del Responsabile del Procedimento che potrà, ove lo ritenga necessario, richiedere al soggetto proponente un'eventuale documentazione integrativa.

Il tecnico incaricato dovrà informare la giunta comunale di ogni proposta pervenuta, prima di adottare la relativa delibera.

Art. 11

(Indicazioni per la realizzazione del patto di collaborazione)

1. Una volta approvato il microprogetto, l'intervento di manutenzione o l'intervento misto, al fine di regolare i rapporti tra il Comune e il soggetto proponente, verrà redatto e stipulato uno specifico accordo denominato patto di collaborazione, che dovrà disciplinare i seguenti contenuti:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) la rinuncia da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto a formulare qualsiasi richiesta di risarcimento di eventuali danni riportati a causa o in occasione delle attività di cui alla proposta.
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati nonché di polizza assicurativa per danni arrecati a terzi o al comune nel corso delle attività di cui al presente regolamento.
- g) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune.
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione,
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- n) la mancata erogazione dell'eventuale contributo comunale nel caso in cui il progetto non sia portato a termine, con idonee garanzie relativamente alla restituzione di eventuali anticipazioni corrisposte
- o) accettazione espressa delle norme contenute nel presente Regolamento
- p) bozza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La stipula del patto di sussidiarietà, elaborato successivamente all'approvazione del microprogetto o dell'intervento di manutenzione o dell'intervento misto da parte della Giunta Comunale, sarà preceduto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis della legge n. 241/1990 dalla relativa determinazione adottata dall'Organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.,

Laddove il soggetto proponente sia costituito da una pluralità di singoli cittadini e/o associazioni, per la stipula del patto di sussidiarietà-collaborazione dovrà costituirsi un'associazione temporanea di scopo ai sensi del Titolo II, capo I del c.c. mediante una scrittura privata anche non registrata.

Art. 12

(Natura e tipologia degli interventi di manutenzione del patrimonio da parte di singoli cittadini)

1. Si definiscono piccoli interventi a titolo gratuito di manutenzione del patrimonio pubblico tutti quegli interventi realizzati da singoli cittadini, con il coordinamento, il controllo e la supervisione, del settore competente, in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture ovvero:

- a) riparazione, ripristino, sostituzione di elementi di uso quotidiano privi di rilevante entità presenti nelle aree pubbliche ovvero negli edifici e nelle strutture di proprietà comunale;
- b) ritinteggiatura e tinteggiatura di locali, di infissi ed elementi di arredo, con l'esclusione di lavori in quota;
- c) interventi di giardinaggio su aiuole e altre aree di verde pubblico (lavorazione del terreno, piantumazione di bulbi, fiori e piccole piante, annaffiamento, taglio, potature e altre cure colturali);
- d) interventi di pulizia sulle medesime aree.

Art. 13

(Modalità di adesione dei singoli cittadini)

1. I singoli cittadini che sono interessati allo svolgimento, a puro titolo di gratuità, delle attività elencate all'art.12, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, una specifica dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice, indicando in quali tipologie di attività possiedono abilità e competenze. Sono requisiti necessari per la presentazione di tale dichiarazione:

a) età compresa tra i 18 e i 75 anni;

Le singole dichiarazioni di disponibilità verranno valutate, con giudizio insindacabile dal competente Responsabile del Procedimento, e verranno accolte compatibilmente con le necessità e con la programmazione comunale.

Art. 14

(Disciplina della realizzazione di piccoli interventi di manutenzione del patrimonio)

1. Dopo la valutazione e l'accoglimento della disponibilità dei singoli cittadini, in vista dell'attivazione degli interventi proposti dagli stessi, il Responsabile del Procedimento accerterà, mediante un colloquio, le capacità operative e collaborative di ciascuno, in modo da poter predisporre uno specifico piano degli interventi che sarà opportunamente raccordato con il cronoprogramma del personale comunale addetto alla Manutenzione.

2. I cittadini che svolgeranno piccoli interventi di manutenzione saranno individuati mediante specifico provvedimento dal competente Responsabile di Area e per tutta la durata dell'attività programmata saranno coperti da apposita polizza assicurativa a carico del Comune.

3. I materiali e gli strumenti necessari per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione saranno forniti dall'Amministrazione Comunale senza alcun onere economico per i volontari.

Per le attività di cui all'art. 12 il Responsabile del Settore Manutenzione individuerà per ciascun intervento: la tipologia, il luogo, il periodo, il materiale necessario, gli aspetti relativi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

4. Anche i singoli volontari rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento danni occorsi alla loro persona o ai loro mezzi eventualmente verificatesi nel corso delle attività di cui all'art. 12.

5. Il dirigente d'area, può di volta in volta, valutato il tipo di intervento, richiedere che il singolo cittadino stipuli una polizza per responsabilità civile contro terzi.

Art. 15

(Individuazione del Responsabile del Procedimento e sue competenze)

1. Per i microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali (art. 2 lettera a), le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile dell'Area di riferimento.

2. Per gli interventi di manutenzione relativi al patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture (art. 2 lettera b), nonché per i piccoli interventi di manutenzione del patrimonio pubblico ad opera di singoli cittadini (art. 12), le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica.

3. Per gli interventi misti (art. 2 lettera c), le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile di Area che sarà individuato dalla Giunta Comunale con delibera.

4. Il Responsabile del Procedimento può esercitare, in qualsiasi momento, tutte le forme di verifica, controllo ed eventuale sospensione che riterrà opportune, circa lo svolgimento e le modalità di realizzazione delle azioni, anche mediante la convocazione di riunioni valutative dei processi in itinere.

Art. 16

(Finalità della formazione)

L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

Art. 17

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di sussidiarietà e di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 18

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per

l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».

Art. 19

(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente e gratuitamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 20

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune richiede che cittadini attivi si forniscano autonomamente dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività.

2. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, e delle competenze professionali dei soggetti attivi, può mettere a disposizione i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione dei progetti.

2. Gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi forniti sono da considerarsi in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 21

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei patti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 11.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione, nei casi in cui preveda la concessione di un contributo economico, prevede l'ammontare massimo dello stesso e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte, dei costi sostenuti e delle eventuali entrate realizzate, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 22

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Art. 23

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate

e) entrate eventualmente e a qualunque titolo conseguite

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Nel caso in cui la rendicontazione sia affetta da gravi irregolarità, il Comune può rifiutare l'erogazione del contributo o richiedere la restituzione del contributo eventualmente anticipato.

Art. 24

Composizione e funzionamento del gruppo promotore

Il gruppo promotore è aperto all'adesione di tutti i cittadini senza limiti.

Il gruppo approverà un regolamento per il proprio funzionamento, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale e sceglierà, al suo interno, un comitato esecutivo composto da tre persone che si rappresenterà direttamente con il Comune di Fumane.

La durata del comitato esecutivo è di anni 3, con possibilità di essere rieletto.

Spetterà al comitato esecutivo convocare il gruppo promotore ogni qualvolta vi siano proposte da esaminare o attività da intraprendere per la promozione della sussidiarietà.

Il Comune di Fumane, nei limiti delle risorse disponibili, può mettere gratuitamente a disposizione del Gruppo Promotore un locale in cui operare, con linea telefonica e P.C. ed accesso ad Internet, nonché la possibilità di utilizzo di apposita sezione del Sito istituzionale del Comune denominata "Comune di Fumane – Gruppo Promotore del Progetto Sussidiarietà".

Art. 25

Applicazioni di altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia